

N. R.G. 345/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 345/2015

tra

**IOSIF FARNAS
ALEXANDRU ROMULUS LAPUSAN
VASILE DORIN LAPUSAN
SILVIU MARGINEANU**

RICORRENTE/I

e

**BORDIGON STIVEN e ALLEGRA SONIA , quali soci A.T.I. COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L.
LIS S.R.L.
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA**

RESISTENTE/I

Oggi **26 settembre 2019**, innanzi alla Dott.ssa Nicoletta Taiti, sono comparsi:

Per ricorrenti l'avv SIMONI SARA in sostituzione avv STRAMACCIA ANDREA e l'avv. CALVANI LORENZO

Per BORDIGON STIVEN e ALLEGRA SONIA, quali soci A.T.I. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. nessuno è presente.

Per LIS S.R.L. l'avv. BACICCHI in sostituzione avv. GIALLONGO NATALE

Per RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA l'avv. GIANNELLI PIER LUIGI

L'avv Simoni rileva che vi è stata impossibilità di calcolare la mensilità sulla busta paga di luglio perché mancava la prima pagina del cedolino come da specifica CGIL, è stato preso l'importo sulle ore lavorabili perché gli è stato impedito di lavorare nonostante la messa in disposizione. Nell'ipotesi di non decisione chiede un'ordinanza ex art 423 cpc sulla buste maggio e giugno non contestate

L'avv Giannelli rileva che la busta paga di luglio è completa.. Precisa che non possa essere richiesta la busta paga di luglio né la quota di tfr.

L'avv Bacicchi si associa alle deduzioni di Rete Ferroviaria in quanto compatibili con la posizione LIS srl.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice
dott.ssa Nicoletta Taiti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Taiti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 345/2015 promossa da:

IOSIF FARNAS (C.F. FRNSFI58T28Z129L),

ALEXANRU ROMULUS LAPUSAN (C.F. LPSLND68S01Z129S),

VASILE DORIN LAPUSAN (C.F. LPSVLD75A19Z129S),

SILVIU MARGINEANU (C.F. MRGSLV68SS13Z129C), tutti, con il patrocinio degli avv.ti STRAMACCIA ANDREA e CALVANI LORENZO, elettivamente domiciliati in FIRENZE, VIA GUIDO MONACO 25, presso il loro studio

PARTE RICORRENTE

contro

LIS SRL, in concordato preventivo (P.I. 00578240079), con il patrocinio dell'avv. NATALE GIALLONGO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in FIRENZE, VIA N. ALFIERI 19

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, con il patrocinio dell'avv. PIER LUIGI GIANNELLI e dell'avv. MARIA ANTINIETTA PUGLIESE, elettivamente domiciliato in FIRENZE, VIA GIAMBOLOGNA 37, presso lo studio dell'avv. PIER LUIGI GIANNELLI

PARTI RESISTENTI

BORDIGON STIVEN e ALLEGRA SONIA, quali socie della società cancellata **A.T.I. COSTRUZIONI GENERALI SRL** (P.I. 04285260263),

PARTE RESISTENTE CONTUMACE



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I ricorrenti in epigrafe hanno chiesto al Tribunale di condannare in solido A.T.I. srl, Lis srl, Ferrovie Italiane spa al pagamento delle seguenti somme, per le mensilità di maggio, giugno, luglio 2013 e tfr, ovverosia: € 7.282,05 (di cui € 622,83 per tfr), per Lapusan Vasile Dorin; € 7.098,47 (di cui € 828,95 per tfr), per Lapusan Alexandru Romulus; € 6.166,82 (di cui € 754,36, per tfr), per Margineanu Silviu; € 5.454,23 (di cui € 735,43, per tfr), per Farnas Iosif, o delle diverse somme di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; di dichiarare l'illegittimità del licenziamento loro intimato perché privo di motivazione o illegittimo; di condannare A.T.I. srl al pagamento in loro favore ex L. n. 604/1966 di una somma a titolo risarcitorio, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; di ordinare la loro reintegra nel posto di lavoro, previa declaratoria di inefficacia, illegittimità del licenziamento, con condanna di Lis srl al pagamento delle predette somme ex art 1676 cc. Con riserva di ulteriore azione per ore straordinarie e indennità sostitutiva del preavviso nonchè (per Lapusan Vasile Dorin) di assegni per il nucleo familiare. Vinte le spese.

I ricorrenti assumono di essere stati dipendenti di A.T.I. srl e rivendicano il pagamento delle mensilità di maggio, giugno luglio 2013, differenze di indennità di mensa o trasporto (per Vasile Dorin, anche per indennità di malattia, dal 24 giugno al 13 luglio 2013), come da ricorso; tale rivendicazione viene svolta, oltre che nei confronti di A.T.I. srl anche nei confronti delle altre parti in solido, ex art 29 d.l.vo n. 276/2003, considerato che A.T.I. srl aveva ricevuto in sub appalto da Lis srl dei lavori per l'adeguamento del torrente Mugnone in Firenze, lavori a sua volta appaltatagli da Rete Ferroviaria spa, e considerato altresì che loro avevano sempre lavorato nell'ambito dell'appalto in questione. Quanto al licenziamento assumono la carenza di motivazione del recesso avvenuto per "riduzione di personale", con condanna in solido anche di Lis srl per il risarcimento danni.

Si è costituita Lis srl che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto; in denegata ipotesi, per l'accertamento dell'entità e della sussistenza dei crediti vantati nel periodo di concreta adibizione dei lavoratori all'appalto e comunque per dichiarare che il concordato preventivo Lis srl è tenuto al pagamento solo della somma che, in esecuzione della proposta omologata dal Tribunale di Milano, dovrà essere corrisposta ad A.T.I. srl ed, in ogni caso, per la declaratoria del beneficio della preventiva escussione del patrimonio del datore di lavoro, dei soci e dei liquidatori di A.T.I. srl., con riserva di agire in surroga e/o in regresso in caso di effettivo pagamento e con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire in ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'opponibilità del credito di A.T.I. Costruzioni Generali srl in favore di A.T.I. Logistica srl. Vinte le spese di lite.



La resistente contesta preliminarmente l'applicabilità dell'art 29 d.l.vo n. 276/2003, atteso che nella specie, sia il rapporto di appalto che quello di subappalto sarebbero disciplinati dalla normativa in materia di appalti pubblici, stante la particolare natura di Rete Ferroviaria Italiana spa; in ogni caso, nel merito, assume che i ricorrenti non avevano offerto prove idonee del rapporto di lavoro e della loro adibizione permanente e continua nell'ambito dei lavori subappaltati da Lis srl a A.T.I. srl; che comunque doveva escutersi preliminarmente il patrimonio di A.T.I. srl; che, in caso, di applicazione dell'art 1676 cc, la condanna doveva essere limitata alla somma che Lis srl, in esecuzione del concordato preventivo omologata dal Tribunale di Milano, avrebbe dovuto corrispondere a A.T.I. srl; che vi era decadenza dall'impugnativa del licenziamento atteso che questo era stato impugnato stragiudizialmente nei 60 giorni (ovverosia in data 10.9.2013), ma non vi era stata l'impugnativa giudiziale nei 180 giorni successivi, atteso che il ricorso era stato depositato il 10.2.2015, a nulla rilevando il deposito avvenuto il 17.2.2014 nel precedente giudizio dichiarato estinto; che peraltro l'impugnativa del recesso era infondata avendo il licenziamento una sua motivazione.

Si è costituita Rete Ferroviaria Italiana spa che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; nella denegata ipotesi, per l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti azionati e, in caso di accertata responsabilità solidale, per il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di A.T.I. srl e della Lis srl, con riserva di agire in surroga e/o in regresso nel caso di effettivo pagamento. Con vittoria di spese di lite.

La resistente ha eccepito l'inapplicabilità dell'art 29 d.l.vo n. 276/2003, in materia di appalti pubblici, come quelli per cui è causa; che doveva essere comunque provata l'adibizione dei lavoratori all'appalto per cui è causa e che, in ogni caso, i trattamenti retributivi dovevano essere contenuti nei limiti cronologici dell'appalto, mentre - quanto alle quote di tfr - queste dovevano essere limitate a quelle maturate nel corso del rapporto svoltosi nell'ambito dell'appalto.

Nonostante regolare notifica del ricorso, nessuno si costituiva per A.T.I. Costruzioni Generali srl che rimaneva contumace.

Interrotto il giudizio e riassunto lo stesso nei confronti dei soci di A.T.I. srl. che rimanevano contumaci, all'esito di istruttoria documentale, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e quindi decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Tribunale richiama qui le precedenti ordinanze in cui, all'esito dell'interruzione del giudizio per l'avvenuta cancellazione di A.T.I. srl dal registro delle imprese e della successiva riassunzione, sono state discusse le questioni in rito sollevate a seguito dell'avvenuta riassunzione.

Ciò premesso e nel merito, è stata provata dai ricorrenti la loro adibizione nell'ambito dell'appalto per quanto attiene ai mesi di maggio, giugno e luglio 2013.



TENDAZIONALE
V
 Appaiono rilevanti a tal fine i documenti prodotti sub 3) da parte ricorrente afferenti alle denunce mensili alla cassa Edile riguardante i lavoratori in questione per i mesi per cui è causa, da cui si evince che gli stessi erano adibiti al cantiere di Firenze Via Redi 002 che è quello oggetto dell'appalto (la circostanza non è stata oggetto di contestazione); per contro non è possibile ritenere provata l'adibizione per gli altri mesi del rapporto lavorativo: a tale proposito, la prova orale articolata sul punto (cap 4 della narrativa del ricorso) appare estremamente generica laddove si richiede semplicemente di confermare che, dal 2.7.2012 al 19.7.2013, i ricorrenti lavorassero nell'appalto in questione, senza fornire elementi circostanziati in merito alle mansioni e agli orari svolti, alle caratteristiche dell'attività lavorativa nell'ambito dell'appalto. La documentazione prodotta dal ricorrente peraltro non consente di stabilire l'adibizione all'appalto dei ricorrenti dall'assunzione in A.T.I. srl sino al loro licenziamento, non sussistendo documenti del medesimo tenore di quelli relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio 2013.

Ciò posto, si osserva come, nei confronti del datore di lavoro dei ricorrenti (oggi rappresentato dai soci della società cancellata, rimasti contumaci), il ricorrente - stante la disposizione di cui all'art 2495 cc, secondo cui ".....Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi...." - avrebbe dovuto dare la prova che erano residuati utili dalla liquidazione: prova che nella specie non è stata fornita.

Pertanto, se può accertarsi l'esistenza di un inadempimento da parte di A.T.I. srl nel pagamento delle mensilità di maggio, giugno, luglio 2013 (inadempimento che appare acclarato in assenza di una prova sulla avvenuta corresponsione delle medesime mensilità), non può acclararsi l'ammontare del credito nei confronti dei soci A.T.I. srl, ammontare che presuppone l'accertamento dei presupposti di cui alla citata norma, con rigetto della relativa domanda nei loro confronti.

Quanto alle responsabilità delle altre parti ex art 29 d.l.vo n. 276/2003, stante le difese delle resistenti asseritamente coobligate in solido sull'applicabilità di tale normativa, secondo cui si tratterebbe di appalti sottoposti alla normativa di cui al codice degli appalti, considerata altresì la natura della società Rete Ferroviaria Italiana spa, le considerazioni che seguono.

In merito, si richiama la pronuncia della Suprema Corte (Cass n. 8955/2017) che, con riferimento a tale questione postasi nei confronti di Trenitalia spa (avente posizione analoga a quella dell'odierna resistente Rete Ferroviaria Italiana spa) - dopo avere ricordato un suo precedente arresto di tenore contrario (Cass n. 15432/2014, a cui aveva aderito anche il Tribunale di Firenze in cause che avevano visto parte convenuta Trenitalia spa, pronuncia avvenuta peraltro nei confronti di una pubblica



amministrazione: Ministero della Giustizia) - ha ritenuto che un analogo divieto non poteva ritenersi sussistente (come già dedotto in Cass n. 10731/2016) nei confronti di soggetti privati, quale Trenitalia spa, a cui pure si applicava il codice degli appalti pubblici.

In particolare, in tale recente pronuncia si afferma come "..... *il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile e che esso, al contrario, è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art 2, comma quarto, d.l.vo n. 163/2006) e che, proprio in virtù di tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.l.vo n. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori.....dell'appaltatore previsto dall'art 1676 ccche quindi è stato ritenuto a ragione applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art 29, secondo comma, d.l.vo n. 276/2003 a quei soggetti privati, quale Trenitalia spa, anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina siano pure soggetti, essendo stata esclusa ogni incompatibilità tra le due discipline; che, invero, il d.l.vo 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori.....che il d.lvo n. 276/2003 opera, invece, sul diverso piano degli appalti pubblici.....con una più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge.....* ".

In sostanza, la Corte asserisce l'applicabilità dell'art 29 citato, atteso che non vi sarebbe una incompatibilità tra la disciplina degli appalti pubblici e quella di cui alla legge Biagi, rafforzando la norma di cui al d.l.vo n. 276/2003 la tutela dei lavoratori nell'ambito dell'appalto.

Pertanto, deve condannarsi parte Lis srl e Rete Ferroviaria Italiana spa al pagamento in solido tra loro degli importi di cui alle mensilità di maggio, giugno e luglio 2013 (come emergente dalle buste paga in atti per i singoli ricorrenti, a cui si è inteso fare riferimento trattandosi di atti provenienti dal datore di lavoro), indennità di trasporto e mensa (calcolata ex CCNL), oltre al tfr, limitatamente alla quota relativa al periodo di lavoro nell'ambito dell'appalto come risultato accertato, oltre al pagamento della malattia per Lapus Dorin Vasile.

Il tutto, nella misura fatta calcolare dai ricorrenti, in assenza di specifiche contestazioni dei resistenti in punto di *quantum*: emolumenti, tutti, che l'originario datore di lavoro A.T.I srl non ha provato essere stati corrisposti, come era suo onere.

Spettano pertanto le seguenti somme, come evincibili dalle buste paga:

-per Lapusan Alexandru Romulus, l'importo di € 6.714,10 (di cui € 335,00, per indennità di trasporto e mensa; € 2.899,56, per busta paga maggio 2013; € 2.256,78, per busta paga giugno 2013; € 778,18, per



busta paga luglio 2013; € 444,58 quale quota complessiva tfr, come ricalcolata, prendendo per riferimento, in relazione alla mensilità di luglio, quanto calcolato nei secondi conteggi, atteso che comunque si tratterebbe di modeste differenze);

-per Farnas Iosif, l'importo di € 5.787,32 (di cui € 329,00, per indennità di trasporto e mensa € 2.467,42, per busta paga maggio 2013; € 1.922,38, per busta paga giugno 2013; € 720,62, per busta paga luglio 2013; € 347,90, quale quota complessiva tfr come ricalcolata, prendendo per riferimento, in relazione alla mensilità di luglio, quanto calcolato nei secondi conteggi, atteso che comunque si tratterebbe di modeste differenze);

- per Lapusan Vasile Dorin, l'importo di € 6.970,61 (di cui € 335,00, per indennità di trasporto e mensa; € 2.295,49, per busta paga maggio 2013; € 1.338,96, per busta paga giugno 2013; € 1.182,42, per busta paga luglio 2013; € 310,80, quale quota complessiva tfr come ricalcolata, prendendo per riferimento, in relazione alla mensilità di luglio, quanto calcolato nei secondi conteggi, atteso che comunque si tratterebbe di modeste differenze); € 1.507,94, per indennità di malattia;

- per Margineanu Silviu, l'importo di € 5.794,36 (di cui € 371,00, per indennità di trasporto e mensa; € 2.477,42, per busta paga maggio 2013; € 1.931,38, per busta paga giugno 2013; € 666,66, per busta paga luglio 2013; € 347,90 quale quota complessiva tfr come ricalcolata, prendendo per riferimento, in relazione alla mensilità di luglio, quanto calcolato nei secondi conteggi, atteso che comunque si tratterebbe di modeste differenze);

A tali importi devono aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

Vanno pertanto condannate Lis srl e Rete Ferroviaria Italiana spa, in solido tra loro, al pagamento di detti importi, ogni altra richiesta delle parti assorbita (la questione relativa al beneficio della preventiva escussione non è questione in tale sede rilevante).

Quanto al licenziamento, viene chiesta la condanna in solido ex art 1676 cc di LIS srl alla corresponsione di un importo a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art 8 L. n. 604/1966.

Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere respinta per intervenuta decadenza dall'impugnativa del licenziamento: invero, il recesso è stato impugnato stragiudizialmente dai ricorrenti con atti ricevuti da A.T.I srl e da LIS srl in data 4.10.2013; pertanto il successivo termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale (ex art 6 L. n. 604/1966 nella formulazione applicabile *ratione temporis*) sarebbe venuto in scadenza il 10.4.2014: per contro, il ricorso è stato depositato tardivamente, ovverosia il 10.2.2015.

Si provvede pertanto come da dispositivo

Le spese di lite - liquidate ex DM n. 55/2014 e DM n. 37/2018, in considerazione del valore della



causa, dell'attività compiuta, considerato il numero dei ricorrenti - sono a carico solidale di Lis srl e Rete Ferroviaria Italiana spa

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta l'esistenza di un credito dei ricorrenti, per mensilità maggio, giugno, luglio 2013, indennità di mensa e trasporto, quote tfr e indennità di malattia, come specificato in parte motiva e per l'effetto condanna Lis srl e Rete Ferroviaria Italiana spa al pagamento in solido delle seguenti somme:

- per Lapusan Alexandru Romulus, € 6.714,10;
- per Farnas Iosif, l'importo di € 5.787,32;
- per Lapusan Vasile Dorin, l'importo di € 6.970,61;
- per Margineanu Silviu, l'importo di € 5.794,36;

per tutti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; respinge il ricorso nella rimanente parte;

condanna Lis srl e Rete Ferroviaria Italiana spa al pagamento in solido delle spese di lite che liquida in € 5.700,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 26 settembre 2019

Il Giudice

dott.ssa Nicoletta Taiti

